

Contratto di assicurazione multirischio
per l'abitazione e la famiglia
/Habitas Green

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Habitas Green/Mod. X2005.0 – edizione giugno 2017

	Pagina
INDICE	
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
SEZIONE A – INCENDIO nella forma "ALL RISK"	6
• Definizioni	6
• Condizioni di Assicurazione Incendio	10
SEZIONE B – FURTO	
• Definizioni	14
• Condizioni di Assicurazione Furto	16
NORME COMUNI	20
SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE	24
• Definizioni	24
• Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile	24
SEZIONE D – TUTELA LEGALE	28
• Definizioni	28
• Condizioni di Assicurazione Tutela Legale	29

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Art. 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio	la forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Impianto solare termico	insieme di collettori solari che consentono di utilizzare il calore del sole per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Impianto (solare) fotovoltaico	impianto per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, composto da moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto.
Valore intero	la forma di garanzia per la quale l'assicurazione copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. Se fatta per importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Veicoli	autovetture, motociclette, caravan, roulotte e camper con relative verande e simili accessori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della Sezione interessata al sinistro.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Indicizzazione

Qualora sia espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti di rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza mediante lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, restando somme, massimali assicurati e premio quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.

SEZIONE A - INCENDIO NELLA FORMA "ALL RISK"

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	i locali destinati a civile abitazione dell'Assicurato ed a suo studio privato, se coesistente, comprese quote di fabbricato di proprietà comune, posti in territorio italiano.
Allagamento	qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta e/o colaggio da impianti automatici di estinzione , verificatosi all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
Classe certificazione energetica CasaClima	La classe energetica assegnata da Casa Clima certifica l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dell'edificio. Il codice della classificazione va dalla migliore Classe oro (Gold) alla peggiore Classe C.
Contenuto	<p>a) mobilio, arredamento ed attrezzatura dell'abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente compresi l'archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione ed allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers nonché macchine dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore.</p> <p>Sono esclusi i veicoli a motore in genere salvo quanto previsto dall'articolo 2.7</p> <p>b) opere fisse di valore storico e/o artistico, oggetti di particolare pregio e/o valore, quadri, tappeti, arazzi, sculture, argenteria, libri, pellicce; il tutto di valore non superiore a euro 5.000,00 per singolo pezzo o collezione. Gioielli e preziosi fino a euro 15.000,00, valori fino ad euro 3.000,00.</p> <p>Sono esclusi valori e preziosi inerenti ad attività professionali anche se esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;</p> <p>c) provviste di famiglia, mobilio, arredamento, vestiario, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non direttamente ed internamente comunicanti con i locali di abitazione;</p> <p>d) qualora il fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.</p>
Cristalli	lastre di cristallo e vetro - piane e curve - fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, specchi fissi, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, il tutto esistente nel fabbricato indicato in polizza, fino a euro 1.500,00.
Danni da acqua condotta	danni causati dalla fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (esclusi gli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti assicurati.
Danni elettrici ed elettronici	danni causati a macchine ed impianti elettrici/elettronici del fabbricato, agli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche come definite nella

definizione contenuto, verificatisi a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.

Danni da gelo

danni provocati dalla rottura degli impianti all'interno del fabbricato, con conseguente fuoriuscita di acqua, causata da gelo o da disgelo.

Danni da occlusione condutture

danni materiali e diretti verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati, causati alle cose assicurate da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, con esclusione di quelli per la raccolta ed il deflusso delle acque piovane. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Danni da sovraccarico neve

crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve accumulatasi sul tetto. Per crollo si intende una deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

Sono compresi anche i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

I fabbricati non dovranno essere in corso di costruzione/ristrutturazione e dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico.

Eccesso consumo di acqua

costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente ad un danno da acqua condotta.

Evento atmosferico

uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

Evento sociopolitico

tumulto popolare, sciopero, sommossa, atto vandalico o doloso di terzi, compreso quello di sabotaggio.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile costituente l'abitazione identificata in polizza:

- fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, **ma esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;**

- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici od elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;

- altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, impianti solari termici e fotovoltaici fino a 5 Kwp.

- parti comuni di fabbricato, in condominio o proprietà, costituenti la propria quota.

- tende e tendoni esterni stabilmente fissati al fabbricato.

Rimane escluso dalla presente Definizione quanto rientrante nella Definizione di "Contenuto".

Fissi ed infissi

manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Fragili

serramenti, vetrate e lucernari, pannelli solari e fotovoltaici, manufatti di materia plastica.

Incendio

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Inondazione / Alluvione	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini: - l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Materiali autoestinguenti	materiali che non propagano la fiamma se esposti ad una piccola sorgente di ignizione, cioè quelli che, provati secondo i metodi di prova adottati dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno, risultano di classe non superiore a 2 (D.M. 26.06.1984, Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi).
Muro pieno	il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre o in altri materiali aventi la certificazione REI 120. Sono ammesse: le aperture minime per il passaggio delle condutture elettriche ed idriche e una sola apertura per piano, purché presidiata da serramenti interamente metallici, privi di luci o da serramenti costruiti in materiali aventi la certificazione REI 120.
Oneri peritali	onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di sinistro indennizzabile in base alla polizza, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Protocollo Nature	protocollo CasaClima che valuta e certifica l'impatto di un edificio sull'ambiente e sulla salute e benessere delle persone. A garanzia del comfort e della salubrità dell'edificio sono richiesti precisi requisiti di qualità dell'aria e dell'illuminazione naturale, di comfort acustico e di protezione dal gas radon.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sistemi costruttivi	a) Telaio: la struttura della casa è realizzata come un vero e proprio telaio di legno lamellare giuntato a montanti verticali continui che rappresentano la struttura principale della singola parete, dove all'interno viene collocato il materiale isolante, che viene in seguito tamponato con pannelli di legno. b) Pannelli: questa tecnica costruttiva si basa sull'utilizzo di pannelli di legno massiccio o lamellare, di spessore variabile dai 5 ai 30 cm realizzati incollando strati incrociati di tavole di spessore medio di 2 cm.
Spese ricerca gas	spese sostenute dall'assicurato in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, accertata dall'ente di distribuzione e comportante da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione ed in particolare: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali dell'azienda assicurati.
Strutture in legno lamellare	quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo

che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.

Terrorismo

un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto – Copertura – Solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori

denaro, titoli di credito in genere, ogni carta rappresentante un valore.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INCENDIO NELLA FORMA "ALL RISK"

Art. 1 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal contenuto delle abitazioni indicate in polizza, per cause non espressamente escluse.

Le garanzie sono operative a condizione che:

- le caratteristiche costruttive dei fabbricati corrispondano alle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato riportate sulla scheda di polizza;
- i fabbricati assicurati siano adibiti per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici o studi professionali.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, scippo;
- da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimento;
- conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- causati direttamente da animali, vegetali, funghi, muffe e batteri;
- causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento (salvo si tratti di danni da incendio, esplosione o scoppio);
- causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione;
- verificatisi in occasione di guerra e insurrezioni o in seguito a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- causati da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- agli alberi e a fiori, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
- a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi salvo quanto previsto dall'art. 2.7;
- derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
- al "contenuto" relativo ad attività commerciali e/o artigianali;
- da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
- causati o subiti da hardware, software, perdita, alterazione o distruzione di dati per qualsiasi causa.

Art.2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

2.1 Spese di demolizione e sgombero

In caso di sinistro indennizzabile in base all'art. 1, sono comprese le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi fino ad un massimo di euro 20.000,00.

Resta fermo quanto previsto all'art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale - Limite massimo dell'indennizzo.

2.2 – Ricerca e ripristino

Se risulta assicurato il Fabbricato, in caso di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dell'art.1 la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare, demolire e ripristinare parti di fabbricato e di impianti allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo e detrazione della franchigia previsti all'art. 4 - Limitazioni delle Garanzie -.

2.3 - Anticipo dell'indennizzo

- L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte o non siano ipotizzabili contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.**
- **L'obbligazione della Società verrà in essere trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2.4 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento purché l'Assicurato o il Contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.5 - Colpa grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere.

2.6 - Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento all'art. 4 - Aggravamento del rischio - delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

2.7 – Garanzia per clienti RCA Assicuratrice Val Piave S.p.A.

Nel caso in cui l'Assicurato o uno dei componenti del suo nucleo familiare sia proprietario di un veicolo assicurato con Assicuratrice Val Piave S.p.A. con polizze R.C. Auto, la Società, limitatamente ai sinistri indennizzabili a termini della presente sezione incendio che abbiano interessato anche tale veicolo, risarcirà fino a un limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo i danni subiti da tale mezzo. La copertura sarà attivabile solo nel caso in cui il veicolo fosse custodito al momento del sinistro in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato.

2.8 Enti all'aperto

La Società indennizza fino ad un massimo di euro 2.500,00 i danni materiali direttamente causati a tende solari, tendoni, zanzariere installati all'esterno dell'abitazione e ad altre cose mobili poste all'aperto per loro naturale destinazione da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose poste nelle vicinanze.

Art.3 - Condizioni aggiuntive valide se espressamente richiamate e se corrisposto il relativo sovrappremio

3.1 Indennità aggiuntiva a percentuale

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 1, l'indennizzo relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, di una percentuale pari al 10% a titolo di risarcimento delle seguenti spese, purché documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita pigioni;
- *spese di soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i familiari conviventi in caso di comprovata inagibilità dei locali assicurati;*
- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti e geometri;
- oneri di urbanizzazione;
- spese per la rimozione, l'eventuale deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto dell'abitazione qualora ciò sia necessario per poter ripristinare i locali assicurati danneggiati da un sinistro indennizzabile.

3.2 - Ricorso terzi o locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1 – anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerate terze le persone indicate all'art. 4 della Sez. D Responsabilità civile - Persone non considerate terzi -.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.3 – Rischio locativo

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti dalla presente Sezione ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ferma l'applicazione del disposto di cui l'art. 2 delle Norme comuni valide per le Sezioni Incendio e Furto – Assicurazione parziale.

3.4 – Cristalli (in aumento a quanto previsto dalla relativa definizione)

La Società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, trovantisi nei locali occupati dall'Assicurato e

nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. **Si intendono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature e rigature ed i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata per questa garanzia sulla scheda di polizza.

Art. 4 – Limitazioni delle Garanzie

Oltre a quanto indicato in alcune specifiche garanzie, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia o dello scoperto, per singolo sinistro, e con l'applicazione del limite di indennizzo per sinistro e/o anno assicurativo di seguito indicati:

TITOLO	FRANCHIGIA IN EURO, PER OGNI SINISTRO	% SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO (IN EURO O IN PERCENTUALE)	
Spese di demolizione e sgombero, trattamento e trasporto			20% dell'indennizzo liquidato per fabbricato e contenuto	
Acqua condotta	250,00			
Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro	250,00		2.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Spese di ricerca e ripristino			10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Gelo	250,00		5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Occlusione condutture	250,00		5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Spese per ricerca gas	250,00		3.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Eventi atmosferici		10% 250,00		
Eventi Sociopolitici		10% 250,00		
Grandine su fragili		10% 250,00	5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Allagamenti, caduta sassi, valanghe		10% 250,00	10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Sovraccarico neve		10% 250,00	80% somma assicurata per partita	
Danni elettrici ed elettronici		10% 250,00		
Onorari periti			5% indennizzo con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Oneri peritali			5% indennizzo con il massimo di 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Imbrattamento		10% 250,00	1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Danni causati o subiti da impianti di irrigazione			1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
Danni al contenuto (eccetto quelli da incendio, fulmine, esplosione e scoppio)	150,00			

Art. 5 - Franchigia frontale a scelta del cliente

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di euro 250,00 o 500,00, secondo la scelta espressa dall'Assicurato al momento della stipula del contratto ed espressamente riportata sulla scheda di polizza, salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie dal precedente art. 4 - Limitazioni delle Garanzie -.

SEZIONE B – FURTO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Le cose assicurate sono poste in locali aventi pareti perimetrali, solai e/o copertura come da dichiarazioni del Contraente riportate espressamente sulla scheda di polizza.

L'Assicurato dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale è difesa per tutta la sua estensione da mezzi di chiusura sufficienti, ovvero da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti in lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli sopraindicati costituiscono chiusure insufficienti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti, restando inteso che l'assicurazione non copre i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Cassaforte mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile:

- a. pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b. movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c. peso minimo: 200 kg.

- a muro:

- mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio, cementata nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Estorsione il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere

qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 Cod. Pen.).

Immobile isolato

immobile ubicato fuori dal centro abitato.

Immobile stabilmente occupato

l'abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerato stabilmente occupato anche l'immobile di proprietà dell'Assicurato locato stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei solo se compresi nello stesso fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato.

Fissi ed Infissi

manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Furto

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 Cod. Pen.).

Oggetti di valore, preziosi

quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni di valore singolo superiore a Euro 1.000,00.

Rapina

l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Cod. Pen.).

Sistema antifurto

l'insieme di sensori, dispositivi e centraline connesse tra loro tramite collegamenti con o senza fili che, in presenza di un'intrusione, attivano una o più sirene e/o la chiamata automatica a numeri telefonici prestabiliti o alle forze dell'ordine e/o altri mezzi atti a contrastare, limitare o arrestare l'intrusione.

Scasso/effrazione:

forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di protezione dei locali o dei mezzi di custodia contenenti i beni assicurati.

Scippo

furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Serramento

manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Valori

denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore.

Vetro Antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, costituito da:

- a) due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere **uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.**;
- b) un unico strato di materiale sintetico di spessore **non inferiore a 6 mm.**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FURTO

Art. 1 - Furto del contenuto

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- Furto del contenuto dell'abitazione, comprese cose di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse mediante:**

- a) rottura o scasso dei mezzi di chiusura come indicati nelle dichiarazioni del contraente;**
- b) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- c) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.**

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

- Rapina ed estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Estensioni di garanzia:

1.1 Guasti ai locali

La Società risarcisce i guasti ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -.

1.2 Atti vandalici

La Società risarcisce i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -.

1.3 Introduzione con presenza di persone

Sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta di ingresso dell'abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari.

I danni saranno risarciti previa detrazione di un importo pari al 20% dell'indennizzo.

1.4 Pellicce e capi in pelle

La garanzia si intende estesa anche a pellicce e capi in pelle custoditi a pagamento presso pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

1.5 Oggetti portati in villeggiatura

La garanzia si intende estesa agli oggetti portati in villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Sono compresi, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, capi di vestiario ed oggetti personali anche preziosi e valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi, pensioni ed altri simili esercizi per i quali sia applicabile la disciplina degli artt. 1783 e segg. del Codice Civile) temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo, **a condizione che detti locali non costituiscano Dimora Secondaria dell'Assicurato e suoi familiari.**

L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza ivi esistenti e ad usarli secondo la loro destinazione.

1.6 Rifacimento documenti

La Società rimborsa, **nei limiti di indennizzo previsti all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -**, le spese necessarie e documentate per il rifacimento di documenti personali sottratti all'Assicurato e/o ai componenti del suo nucleo familiare.

1.7 Sostituzione serrature

La Società rimborsa, **nei limiti di indennizzo previsti all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -**, le spese sostenute per la sostituzione delle serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della loro perdita o sottrazione.

1.8 - Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio)

L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori e preziosi **custoditi in cassaforte chiusa a chiave, in aumento a quanto previsto all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -**.

La presente garanzia è valida in quanto espressamente richiamata in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3 - Onorario Periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del **Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 6 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio e Furto – Procedura per la valutazione del danno** - nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo previsto all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -.

Art. 4 – Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 4 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio e Furto - Obblighi in caso di sinistro -.

Art. 5 – Sospensione/limitazione dell'assicurazione

a) Relativamente all'immobile stabilmente occupato:

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 60 giorni consecutivi, sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno.

b) Relativamente all'immobile non stabilmente occupato:

Relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, l'assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.

Art. 6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 7 - Limite di risarcimento per Oggetti preziosi

Agli oggetti preziosi, identificati secondo la definizione di polizza, si applicano i limiti di risarcimento riportati all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -.

Art. 8 – Franchigie e limiti di indennizzo

In caso di sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti:

a) per l'immobile stabilmente occupato:

20% se l'introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un'apertura non protetta da mezzi di chiusura corrispondenti a quanto previsto alle Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato;

b) per l'immobile non stabilmente occupato:

ART.	TITOLO	FRANCHIGIA IN EURO, PER OGNI SINISTRO	% SCOPERTO COL MINIMO DI EURO, PER OGNI SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO (IN EURO O IN PERCENTUALE)	
1.1	Guasti ai locali			30% della somma assicurata max 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.2	Atti vandalici			30% della somma assicurata max 5.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.3	Introduzione con presenza di persone		20%		
1.5	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
1.6	Rifacimento documenti			1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
1.7	Sostituzione serrature			1.500,00	per sinistro e periodo di assicurazione
3	Onorario periti			2.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione

7	Oggetti di valore diversi da gioielli, preziosi e valori			50% della somma assicurata max 15.000,00	per oggetto
	Gioielli e preziosi			50% della somma assicurata max 10.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione
	Valori			1.000,00	per sinistro e periodo di assicurazione

NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI: A – INCENDIO “ALL RISK” E B - FURTO

Art. 1 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le modalità dell'art. 8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

Limitatamente alla Sezione A – Incendio All risk, resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l'ammontare del danno risulti inferiore o uguale a euro 5.000,00 (calcolato con le modalità dell'art. 6; comprensivo del supplemento di indennizzo; al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti previsti e da applicarsi; ed esclusi i danni da fenomeno elettrico ed elettronico).

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati o agevolati da:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia o alla Direzione della Società entro il termine di 5 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza. Inoltre

in caso di Incendio:

b) adoperarsi per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;

c) **conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a quando il perito incaricato dalla Società abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo le tracce e i residui devono essere conservati fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**

in caso di Furto:

d) **denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**

e) **adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. d) ed e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.

Art. 5 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest'ultimo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da egli designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7 – Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 - Obblighi in caso di sinistro -;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, secondo i criteri e le valutazioni di cui all'art. 8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nei casi di intervento del Perito dell'Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 8 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

1. SEZIONE INCENDIO

L'assicurazione si intende prestata in base al "Valore a nuovo", intendendosi per tale:

a) per Fabbricato o Rischio Locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) per Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

L'ammontare del danno si determina:

- c) per Fabbricato o Rischio locativo: deducendo, dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, il valore dei residui;
- d) per Contenuto: deducendo dal valore di rimpiazzo a nuovo (punto 1b), il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate. L'indennizzo così determinato non potrà essere superiore al doppio del valore che ogni cosa aveva al momento del sinistro (calcolato tenendo conto di un deprezzamento da stabilirsi in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e di ogni altra circostanza concomitante)

Danni elettrici ed elettronici

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

l'ammontare dell'indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**

- b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

l'indennizzo sarà pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio al netto del valore dei residui **entro 3 anni dalla data di acquisto o di installazione delle cose assicurate.**

Per impianti o apparecchi acquistati o installati da più di 3 anni, l'indennizzo sarà pari al valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

I danni subiti da dispositivi elettronici mobili, come per esempio Tablet PC, PC portatili e Smartphone, saranno risarciti solo se avvenuti mentre tali dispositivi portatili erano collegati all'impianto elettrico del fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate) e l'indennizzo sarà pari al valore dell'apparecchio al momento del sinistro.

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

La Società non risponde dei danni:

- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione.

La presente garanzia è prestata nella forma a "primo rischio", con detrazione dello scoperto del 10% con il minimo previsto all'art. 4 della sezione A - Incendio All risk - Franchigie e limiti di indennizzo -.

2. SEZIONE FURTO

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Se l'assicurazione è prestata nella forma a "Valore intero" in base al valore a nuovo, intendendosi per tale quanto indicato alla lettera b) del punto 1. che precede, l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del doppio del valore che ogni cosa aveva al momento del sinistro determinato come alla lettera b) del punto 1. che precede al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

3. SEZIONI INCENDIO E FURTO

Relativamente ad oggetti di antiquariato, oggetti d'arte, quadri, arazzi, preziosi, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, cose fuori uso o non più utilizzabili al momento del sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 9 – Titoli di credito

Rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento - se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

□ Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione ai sensi degli artt. 2742 e 2905 del Codice Civile e **si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

SEZIONE C - RESPONSABILITA' CIVILE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le seguenti dichiarazioni vengono rese dal Contraente o dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate. Ove la dichiarazione preveda più opzioni, vale quanto indicato nella scheda di polizza negli appositi spazi relativamente alle Sezioni cui si riferiscono. Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni deve risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Massimale	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 - RC della vita privata

La Società, nel limite del massimale pattuito e indicato sul frontespizio di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività lavorativa o professionale comunque retribuita o avente finalità di lucro.**

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, i danni conseguenti a:

- conduzione della Dimora Abituale e di quella Secondaria;
- pratica di sport comuni a livello amatoriale e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- proprietà, uso e detenzione di animali domestici ed equini per uso privato;
- la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. Nel caso esista una polizza stipulata dall'Organismo Scolastico che copra lo stesso rischio, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- proprietà ed uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggette all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005;
- proprietà ed uso di carrozzelle per invalidi;
- proprietà e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- proprietà, detenzione od uso di armi, a norme di legge, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby sitter;
- intossicazione o avvelenamento causati da cibi o vivande preparati o somministrati dall'Assicurato.

L'assicurazione è estesa a:

1. responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti ed affini;

2. responsabilità civile di parenti ed affini non conviventi per danni cagionati a terzi da figli minori dell'Assicurato durante l'affidamento temporaneo ai parenti ed affini medesimi;
3. la responsabilità che possa essere attribuita all'Assicurato per mancata sorveglianza di minori a lui affidati temporaneamente;
4. responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, temporanea e gratuita, di animali di proprietà dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto degli animali medesimi;
5. azioni di rivalsa di assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005, per guida, da parte di minori, di veicoli soggetti alla predetta legge, in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle concernenti il trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **a condizione che la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato**;
6. danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai componenti il suo nucleo familiare, nella loro qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi, nonché i danni cagionati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato per gli stessi eventi previsti dal presente comma.
L'assicurazione è estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su detti veicoli;
7. danni da incendio, esplosione o scoppio, derivanti dall'uso o dalla conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, **a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi**.
8. l'attività di volontariato **escluse quelle a carattere sanitario** (nel caso in cui esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).

Art.2 - RC della proprietà del fabbricato (valida se espressamente richiamata in polizza)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua proprietà del fabbricato descritto in polizza, compresi impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici, parchi e strade private, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e piscine purché realizzate negli spazi adiacenti o nel fabbricato costituente esclusivamente la Dimora dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto d.lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Danni a terzi da gelo

La garanzia è estesa ai danni a terzi derivanti da gelo sempre che il danno sia indennizzabile ai termini della sezione Incendio All risk. Tale estensione è prestata con un limite di euro 5.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- **da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato;**
- **da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **dall'esercizio nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.**

Art. 3 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione, scoppio di fabbricati di proprietà o in uso e del loro contenuto, ancorché non assicurati alla Sezione Incendio All risk;
- da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull'assicurazione obbligatoria (Decreto Legislativo n.209 del 7/9/2005) salvo quanto previsto dall'art. 1 - RC della vita privata - punto 5;
- dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 1 - RC della vita privata - punto 7;
- dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 2 - RC della proprietà del fabbricato -.

Art. 4 – Causale incendio

La garanzia comprende i danni diretti cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.**

Per tale garanzia la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione somma maggiore di euro 100.000,00.

Art. 5 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone costituenti il nucleo familiare dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e baby sitter.

Sono tuttavia considerati terzi:

- relativamente ai soli danni a cose, i genitori ed i figli dell'Assicurato non conviventi limitatamente al rischio della conduzione, causale incendio, ricorso terzi e, se prestata la garanzia di cui all'art. 2, al rischio della proprietà del fabbricato;
- i figli minori tra loro quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi una invalidità permanente.

Il risarcimento è prestato fino a euro 25.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro. Non vengono indennizzate le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

I parenti e gli affini di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 1 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Le persone di cui al punto 4. dell'art. 1 - RC della vita privata - non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.

Art. 6 – Franchigia

I danni conseguenti agli eventi previsti dall'art. 1 - RC della vita privata - e art. 2 - RC della proprietà del fabbricato - della presente Sezione saranno risarciti con detrazione di una franchigia di euro 100,00.

Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE E – TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Arbitrato	procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Attività giudiziale	attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale	attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione	reato. Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Spese di giustizia	spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Tutela Legale	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.
Sinistro o caso assicurativo	il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'assicurazione.
Unico caso assicurativo	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vertenza contrattuale	controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Struttura Sezione:

- A) MODULO BASE
- B) MODULO PLUS

Premessa: La Società provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 209/2005.

Art. 1 – Persone Assicurate

Le garanzie di Tutela Legale vengono prestate all'Assicurato identificato in polizza e ai componenti del suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato identificato in polizza.

Art. 2 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- le indennità, a carico dell'Assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, sempreché la nomina sia stata autorizzata dalla Società;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta; nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un organo giudiziario avente sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato.
- La Società assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (Avvocati e Periti incaricati) sempreché tale onere fiscale non sia detraibile dal Contraente \ Assicurato.

MODULO BASE

Art. 3 – Ambito e garanzie vita privata

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale nei seguenti casi:**

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed

amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8 lett. e) - Esclusioni; la garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;

- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha avuto notizia del procedimento penale. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La presente garanzia opera in deroga a quanto stabilito all'art. 8 lett. e) ed l) - Esclusioni;

- c) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- d) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 1.000,00;**
- e) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.** Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio;
- f) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con lavoratori domestici regolarmente assunti;
- g) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- h) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- i) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 4 – Ambito e garanzie immobile

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nella veste di conduttore o proprietario dell'abitazione principale o secondaria assicurata, purché direttamente utilizzate**, nei seguenti casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore ad euro 1.000,00;**
- c) sostenere controversie relative a diritti reali o alla locazione;
- d) sostenere controversie relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria o alla ristrutturazione con o senza ampliamenti di volumi;

Le garanzie si intendono riferite anche alle pertinenze connesse alle abitazioni dichiarate in polizza.

MODULO PLUS

Tale garanzia è operante solo se richiamata in polizza, con pagamento del relativo sovrappremio e in abbinamento alla garanzia " BASE".

Art. 5 – Ambito e garanzie lavoro dipendente

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, le garanzie si intendono estese alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8 lett. e) - Esclusioni, la garanzia opera, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente; la garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
- c) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Art. 6 – Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, nonché a parziale deroga dell'art. 8 lett. b) – Esclusioni - le garanzie si intendono estese alle persone assicurate ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- a) ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. **La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigore del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;**
- b) istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto;
- c) istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.

Art. 7 – Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi, di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi nonché di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nelle ipotesi di vertenze contrattuali.

Art. 8 – Esclusioni

La garanzia è esclusa per:

- a) **danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;**
- b) **vertenze riferite al diritto di famiglia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nel caso sia operante il modulo "PLUS";**
- c) **fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radio-attive;**
- d) **vertenze riguardanti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) **materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 lett. a);**
- f) **vertenze sia in sede civile che penale derivanti dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;**
- g) **controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;**
- h) **vertenze riguardanti contratti di compravendita e permuta di immobili, (compresa la multiproprietà) e per le operazioni di costruzione ex novo comprese quelle inerenti ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e i vizi occulti riferiti agli immobili assicurati in polizza;**
- i) **controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o im-barcazioni in genere, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 lett. h);**
- j) **controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;**
- k) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- l) **fatti dolosi dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 lett. b);**
- m) **le spese derivanti per la proposizione di atti di querela;**
- n) **fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- o) **controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;**
- p) **le consulenze legali;**
- q) **controversie con la Società.**

Art. 9 – Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
- trascorsi tre anni dalla decorrenza della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione previsti all'art. 6;
- la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Art. 11 – Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/05) si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 10 "Denuncia del sinistro".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 12 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 13 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.